

Pubblicato il 25/11/2024

N. 01343/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 01223/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2022, proposto dalla signora (Omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Pignatelli e Umberto Cellai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

il Comune di Grosseto, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Palla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

del signor (Omissis), non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- della determina dirigenziale del Comune di Grosseto n. 2159 del 21.09.2022, avente ad oggetto ad oggetto “**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Area Amministrativa. Rettifica della graduatoria approvata con determinazione n. 2311/2021**”;

- nonché, per quanto occorrer possa, del bando di **concorso** pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di

dirigente Area amministrativa, indetto e approvato dal Comune di Grosseto con determinazioni dirigenziali n. 1675 del 29.07.2021 e n. 1779 del 12.08.2021, qualora interpretato nel senso di escludere la partecipazione dei candidati in possesso della laurea triennale;

- e di ogni atto ulteriore correlato e connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. – La dott.ssa (Omissis), dipendente del Comune di Livorno dal 8.01.1992 con inquadramento in categoria D come istruttore direttivo amministrativo dal 16.01.1995, in possesso della laurea triennale in Amministrazioni pubbliche ed economia di mercato, partecipava al **concorso** pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente Area amministrativa indetto dal Comune di Grosseto con determinazioni dirigenziali del 29.07.2021 e del 12.08.2021, collocandosi al secondo posto della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del 29.10.2021, in posizione utile per eventuali scorrimenti.

2. – Con determinazione dirigenziale del 16.11.2021, il Comune di Livorno approvava, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, l'avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di venti posti a tempo indeterminato e pieno di qualifica dirigenziale.

In pari data, il Comune di Livorno trasmetteva per il tramite della rete URP regionale la *“Richiesta di disponibilità di graduatorie a tempo pieno e indeterminato in*

*corso di validità e qualifica dirigenziale e diversi profili professionali e categorie contrattuali, per assunzioni a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Livorno”.*

3. – In riscontro a tale richiesta, in data 26.11.2021 il Comune di Grosseto segnalava di avere approvato, con la succitata determinazione dirigenziale del 29.07.2021, la graduatoria, ancora in corso di efficacia, per il profilo di dirigente Area amministrativa.

4. – Il Comune di Livorno prendeva atto delle disponibilità pervenute, per quanto riguarda il profilo di dirigente amministrativo, dai Comuni di Grosseto e di Campiglia Marittima.

5. – Quindi, con nota del 12.07.2022, il Comune di Livorno chiedeva al Comune di Grosseto di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione al **concorso** nei confronti della candidata utilmente collocatasi al secondo posto della graduatoria finale di merito, ovvero della dott.ssa (Omissis), non risultando ancora sciolta la riserva con cui ella era stata ammessa alla procedura selettiva.

6. – Con nota del 9.08.2022, il Comune di Grosseto comunicava alla dott.ssa (Omissis) l'avvio della procedura di verifica dei requisiti di ammissione e, rilevato che il bando di **concorso** richiedeva espressamente all'art. 4, lett. j, quale requisito di partecipazione a pena di esclusione, il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica (LS – DM 509/1999) o della laurea magistrale (LM – DM 270/2004) in Giurisprudenza, Scienze politiche o Economia e commercio o titoli di studio equivalenti o equipollenti e che il titolo posseduto dalla dott.ssa (Omissis) (laurea triennale in Amministrazioni pubbliche ed economia di mercato) non era tra quelli previsti dal bando di **concorso**, assegnava all'interessata il termine di dieci giorni per la comprova del possesso del requisito così come previsto dall'avviso di selezione, avvertendo che in difetto si sarebbe proceduto alla sua esclusione dalla procedura.

7. – Con atto del 26.08.2022 la dott.ssa (Omissis) presentava le proprie deduzioni e faceva istanza di accesso, che veniva consentito

dall'Amministrazione comunale in data 23.09.2022.

8. – Con provvedimento del 21.09.2022 il Comune di Grosseto, rilevato che il titolo di studio specificamente richiesto ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale era la laurea specialistica o magistrale o il diploma di laurea del vecchio ordinamento e che il titolo posseduto dall'interessata non era tra quelli previsti dal bando di **concorso**, disponeva l'esclusione dalla procedura concorsuale della dott.ssa (Omissis) e la conseguente rettifica della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del 29.10.2021.

9. – Il Comune di Livorno prendeva atto degli esiti della verifica dei requisiti condotta dal Comune di Grosseto e procedeva all'assunzione del dirigente di Area amministrativa attingendo dalla graduatoria messa a disposizione dal Comune di Campiglia Marittima.

10. – Con ricorso notificato e depositato il 13.10.2022, la dott.ssa (Omissis) si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per chiedere l'annullamento del provvedimento con cui il Comune di Grosseto ha disposto la sua esclusione dalla procedura concorsuale e la conseguente rettifica della graduatoria approvata il 29.10.2021.

Con il primo motivo di ricorso, la dott.ssa (Omissis) lamenta la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici, dolendosi del fatto che il Comune di Grosseto non avrebbe specificato le ragioni della ritenuta irrilevanza delle osservazioni formulate dall'interessata con la nota del 26.08.2022.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 4, co. 1, lett. *j.* e *k.*, del bando di **concorso**, la violazione del principio del *favor participationis* e l'eccesso di potere per disparità di trattamento: la ricorrente deduce che il bando avrebbe dovuto essere interpretato dall'Amministrazione comunale nel senso di ammettere i candidati dipendenti pubblici in possesso dell'esperienza di servizio e della laurea triennale, pena altrimenti l'irragionevole la disparità di trattamento rispetto ai candidati ai ruoli delle pubbliche amministrazioni.

Con il terzo motivo di ricorso, la dott.ssa (Omissis) deduce la violazione dell'art. 1 della direttiva 89/48/CEE, degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 88 e 111 del d.lgs. n. 167/2000, dell'art. 7 del D.P.R. n. 70/2013 e dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 78/2018, nonché la violazione del principio di *favor participationis* e l'eccesso di potere per disparità di trattamento: la ricorrente ribadisce la propria interpretazione delle clausole del bando di **concorso** e deduce che la lettura delle stesse proposta dall'Amministrazione comunale sarebbe in contrasto con le norme citate in rubrica e determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra candidati esterni ai ruoli dell'amministrazione (per la cui partecipazione sarebbe richiesto solo il titolo di studio di cui alla lett. *j*. dell'art. 4 del bando) e candidati interni (ai quali, oltre al titolo di studi di cui alla citata lett. *j*., sarebbe richiesta anche l'esperienza di servizio di cui alla lett. *k*.).

In via subordinata, qualora dovesse ritenersi che il bando conteneva una clausola immediatamente escludente, sebbene non immediatamente percepibile, la ricorrente sostiene che le stesse censure sopra sintetizzate dovrebbero condurre all'annullamento del bando stesso.

11. – Il Comune di Grosseto si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, oltre a contestare la fondatezza delle censure formulate da parte ricorrente, ne ha preliminarmente eccepito:

- l'inammissibilità per intempestiva impugnazione delle clausole del bando di **concorso** relative ai titoli di studio richiesti e per carenza *ab origine* dell'interesse all'impugnazione della determinazione di esclusione;
- l'inammissibilità (*rectius*: improcedibilità) per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della perdita di efficacia, nelle more del giudizio, della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del 29.10.2021.

12. – In vista della discussione del ricorso le parti hanno scambiato memorie e repliche.

In particolare, con la memoria di replica del 8.10.2024, la ricorrente ha argomentato sulla persistenza del proprio interesse alla decisione del ricorso

rilevando che per effetto dell'adozione del provvedimento di rettifica da parte del Comune di Grosseto, la graduatoria di cui si controverte è rimasta efficace per soli nove mesi, a fronte dei tre anni previsti dall'art. 91, co. 4, del d.lgs. n. 267/2000 (disposizione speciale e dunque non interessata dalle modifiche cui è stato sottoposto l'art. 35, co. 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001) e, comunque, deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, co. 3, cod. proc. amm.

13. – All'udienza pubblica del 30 ottobre 2024 le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.

14. – Le eccezioni preliminari sollevate dall'Amministrazione resistente non meritano condivisione.

14.1. – Quanto alla prima, si evidenzia che con il ricorso viene proposta in via principale un'interpretazione delle disposizioni degli atti del **concorso** relative ai requisiti di ammissione che, se corretta, determinerebbe l'illegittimità del provvedimento di rettifica senza necessità dell'invalidazione delle clausole del bando, mentre solo in subordine viene dedotta l'illegittimità del bando.

Ne consegue che la necessità dello scrutinio dei motivi proposti in via principale, che non possono dunque ritenersi inammissibili.

14.2. – Quanto alla seconda eccezione, deve rilevarsi che la dott.ssa (Omissis) ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento di un provvedimento di rettifica della graduatoria che per circa due terzi del periodo di efficacia previsto dall'art. 91, co. 4, del d.lgs. n. 267/2000 la ha di fatto privata di qualsiasi *chance* di assunzione nella qualifica di dirigente.

L'eventuale accoglimento del ricorso, dunque, non potrà che determinare il ripristino della situazione giuridica soggettiva in ipotesi illegittimamente sacrificata, ovvero il collocamento della ricorrente nella graduatoria di cui si tratta per un periodo corrispondente a quello per il quale è perdurato l'effetto della rettifica.

Ad ogni modo, con la memoria di replica del 8.10.2024, la ricorrente ha tempestivamente dichiarato l'intenzione di promuovere un autonomo giudizio

per ottenere il risarcimento del danno subito, dovendo pertanto procedersi allo scrutinio della legittimità degli atti impugnati ai sensi dell'art. 34, co. 3, cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8).

15. – Quanto al merito delle doglianze della ricorrente, il collegio ritiene di dover fare le seguenti considerazioni.

15.1. – Deve premettersi che la ricorrente agisce per ottenere, attraverso l'annullamento del provvedimento di rettifica della graduatoria, la ricostituzione delle proprie *chance* di beneficiare di eventuali scorrimenti della stessa nell'ambito dell'Amministrazione comunale di Grosseto o di altre amministrazioni che dovessero essere interessate ad attingervi, con le modalità previste dalla legge, per il reclutamento del personale dirigenziale.

Tale impostazione, per inciso, impedisce di scorgere nel Comune di Livorno e nella candidata da quest'ultimo attinta dalla graduatoria del Comune di Campiglia Marittima soggetti tecnicamente controinteressati rispetto al ricorso promosso dalla dott.ssa (Omissis). Infatti, per un verso, tali soggetti non sono menzionati nel provvedimento di rettifica della graduatoria adottato dal Comune di Grosseto e del quale oggi si controverte e, per altro verso, l'interesse fatto valere in giudizio dall'odierna ricorrente non è tanto quello di mettere in discussione la legittimità della procedura seguita dal Comune di Livorno, ma quello di ripristinare le proprie *chance* di conseguire le utilità correlate all'utile collocamento nella graduatoria compilata dal Comune di Grosseto e, semmai, di preconstituirsì un titolo per ottenere il ristoro della perdita di occasioni di lavoro determinata dalla rettifica della graduatoria.

15.2. – Ciò premesso, il collegio ritiene di dover condividere l'orientamento seguito dalla Suprema Corte di cassazione (sez. lav., ord. 18 settembre 2020, n. 19617) secondo cui il riferimento al requisito della laurea o del diploma di laurea, contenuto nelle disposizioni di legge che disciplinano i meccanismi di reclutamento, selezione, progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, è da intendersi effettuato alla c.d. "laurea triennale".

Tale conclusione risponde non soltanto, come ritenuto dalla Cassazione, alla *ratio* ispiratrice della disciplina di riforma dell'ordinamento didattico universitario, tesa a consentire ai cittadini italiani di completare il percorso formativo universitario con un anno di anticipo rispetto al precedente ordinamento didattico, ma anche alla necessità di non limitare l'accesso ai concorsi pubblici in mancanza di una chiara volontà in tal senso espressa dal legislatore (al riguardo si veda anche TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 16 gennaio 2012, n. 430; Id., sez. I, 3 novembre 2009, n. 10729).

15.3. – Ma, anche a prescindere dalla posizione espressa dalla giurisprudenza cui si è fatto sopra riferimento, al bando relativo al **concorso** indetto dal Comune di Grosseto deve essere data un'interpretazione tale da consentire la partecipazione alla selezione dell'odierna ricorrente, dal momento che la diversa lettura proposta dall'Amministrazione resistente condurrebbe a esiti gravemente discriminatori ed alla irragionevole disparità di trattamento di cui la dott.ssa (Omissis) fondatamente si duole.

15.3.1. – Deve premettersi che, come noto, la legge (art. 28, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001) prevede due distinti canali di accesso alla dirigenza di seconda fascia: il **concorso** per esami indetto dalle singole amministrazioni e il **corso-concorso** selettivo di formazione (bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione).

L'art. 7 del D.P.R. n. 70/2013 – che ha sostituito sul punto le disposizioni prima contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 del d.lgs. n. 165/2001 – stabilisce che al **concorso** per titoli ed esami possono essere ammessi « *dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea (...)*» e che al **corso-concorso** selettivo di formazione possono essere

ammessi «*i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione (...), o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale (...)*».

15.3.2. – Il regolamento del Comune di Grosseto recante modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive, approvato con deliberazione della Giunta comunale del 21.12.2010, segue lo schema sopra tratteggiato, prevedendo all'art. 16:

- che l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per **concorso** per esami, per corso-**concorso** selettivo ovvero con eventuali altre procedure previste dalla legge (co. 1);

- che alle procedure concorsuali possono essere ammessi «*i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione (...), almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea*», con la precisazione che «*la posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea è individuata nella categoria contrattuale o posizione giuridica D del vigente ordinamento professionale del personale dipendente*» (co. 2, punto 2.1);

- che al corso-**concorso** per il conseguimento della qualifica dirigenziale possono accedere sia i dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni sia soggetti esterni ad esse, con la precisazione che «*[a]i primi sono richiesti il possesso della laurea triennale e l'aver compiuto cinque anni di effettivo servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il titolo di studio della laurea*» e che «*[i] candidati non dipendenti pubblici sono ammessi al **concorso** se in possesso di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (...)*», titoli ai quali è espressamente equiparato il diploma di laurea vecchio ordinamento (co. 4).

15.3.3. – Con le determinazioni n. 1675 del 29.07.2021 e n. 1779 del 12.08.2021, il Comune di Grosseto ha bandito non una procedura per selezionare i candidati da ammettere al corso-**concorso**, bensì un **concorso** pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente di area amministrativa.

Per quello che qui rileva, l'art. 4 del bando prevedeva i seguenti titoli per l'accesso alla procedura selettiva:

*«j. Titolo di studio: Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea Specialistica (LS - DM 509/1999) o Laurea Magistrale (LM - DM 270/2004) in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia e Commercio o titoli di studio equipollenti o equivalenti (...).  
k. Esperienza professionale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n. 70: Al **concorso** per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo che abbiano maturato uno dei seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: i. Essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione, con almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (servizio in categoria D del comparto Regioni – Enti locali o, per gli altri comparti, in categoria equiparata alla D) (...).».*

15.3.4. – Le citate disposizioni del bando di **concorso** devono leggersi coerentemente con il quadro dei requisiti di accesso alle procedure di selezione della dirigenza sopra schematicamente delineato.

I titoli di studio previsti dalla lett. j. del bando sono quelli che ordinariamente sono richiesti per l'accesso al corso-**concorso** dei candidati "esterni" all'amministrazione (art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 70/2013; art. 16, co. 4, del regolamento comunale). Peraltro, il regolamento del Comune di Grosseto consente l'accesso al corso-**concorso** dei candidati che abbiano maturato esperienze di servizio nelle amministrazioni, richiedendo espressamente per essi il possesso della sola laurea triennale e un'esperienza di cinque anni di effettivo servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il titolo di studio della laurea.

I citati art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 70/2013 e art. 16, co. 2, del regolamento comunale consentono l'accesso ai concorsi "diretti" per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia ai candidati così come "fotografati" dalla lett. *k.* del bando di **concorso** che qui interessa, ovvero ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea, e cioè in categoria contrattuale o posizione giuridica D del vigente ordinamento professionale del personale dipendente.

Ora, muovendo dall'assunto che con il bando di cui si discute l'Amministrazione comunale abbia inteso avviare una procedura di reclutamento aperta alla partecipazione di candidati interni ed esterni alle pubbliche amministrazioni, l'unica interpretazione delle disposizioni del bando che non comporti un'irragionevole disparità di trattamento ai danni dei candidati "interni" alle amministrazioni è quella che vuole che i titoli di studio di secondo livello di cui alla lett. *j.* siano richiesti solo ai candidati esterni ai ruoli amministrativi, mentre per coloro che abbiano maturato le esperienze nella pubblica amministrazione indicate nella lett. *k.*, punto *i.*, deve ritenersi sufficiente la laurea di primo livello, ovvero la laurea triennale.

Seguendo la lettura del bando proposta dall'Amministrazione comunale di Grosseto, infatti, si dovrebbe pervenire alla conclusione che, mentre ai candidati "esterni" (ovvero che non abbiano prestato servizio nelle pubbliche amministrazioni) sarebbe richiesta solo la laurea di secondo livello di cui alla lett. *j.*, lo stesso titolo non sarebbe sufficiente per i candidati provenienti dai ruoli dell'amministrazione, essendo per essi necessario anche il servizio svolto nella pubblica amministrazione.

Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole, giacché richiederebbe a tutti i candidati il possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, imponendo per i soli candidati "interni" l'ulteriore requisito dell'esperienza di servizio presso le pubbliche amministrazioni (ovvero, nel

caso della dott.ssa (Omissis), i cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea).

15.4. – Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che, tra le due possibili interpretazioni del bando di **concorso**, ovvero quella secondo cui i requisiti indicati alle lettere *j.* e *k.* devono cumularsi e quella secondo cui gli stessi sono da considerarsi alternativi, debba essere accordata preferenza a quest'ultima, con conseguente necessità di garantire l'accesso al **concorso** al dipendente di ruolo di pubblica amministrazione con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, e dunque anche della laurea triennale.

16. – Da quanto sopra discende l'accoglimento del ricorso della dott.ssa (Omissis), con conseguente annullamento del provvedimento del 21.09.2022 con il quale sono state disposte l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale e la rettifica della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del 29.10.2021.

Per l'effetto, alla dott.ssa (Omissis) dovrà riconoscersi l'utile collocamento nella graduatoria, per scorrimenti o in vista dell'eventuale avvalimento della stessa da parte di altre amministrazioni, per un periodo corrispondente a quello per il quale è perdurato l'effetto del provvedimento in questa sede annullato.

17. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2024

con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere

Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Davide De Grazia**

**IL PRESIDENTE**  
**Silvia La Guardia**

**IL SEGRETARIO**